

- L'avv. (omissis), con mail protocollata in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico evidenziando quanto segue. L'avvocato è stato testimone di un sinistro stradale di un suo amico ed ha rilasciato testimonianza alle autorità intervenute. Il medesimo amico vorrebbe conferire all'avvocato (omissis) il mandato per curare il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro. In relazione a quanto sopra descritto, il legale chiede se, in forza dell'assunzione del mandato, possa derivare una violazione del codice deontologico.

#### Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

#### Osserva

La fattispecie in esame riguarda la legittimità o meno dell'assunzione del mandato avente ad oggetto fatti di cui l'avvocato è stato testimone oculare e non già appresi nell'esercizio della propria attività forense.

Relativamente alle incompatibilità paventate dall'avv. (omissis), si evidenzia che la suddetta fattispecie è disciplinata dall'art. 51 comma 3 del Codice Deontologico Forense, rubricato "La testimonianza dell'avvocato", che così recita: "Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato, e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo".

L'obbligo dell'avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei due ruoli di testimone e difensore nel medesimo procedimento.

Nulla vieta invece l'eventuale testimonianza del legale in processo diverso da quello nel quale costui ha assunto il ruolo di difensore, non potendosi certamente vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza.

In relazione alle considerazioni di cui sopra si riporta la Sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (08/102013, n.172): "il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui

il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione alla eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo di segretezza per sottrarvisi."

Dello stesso tenore, con specifico riferimento alla normativa processuale, è l'ordinanza della Corte Costituzionale (21 dicembre 2001 n. 433) che ha rilevato come "il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone."

La problematica in oggetto è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con Ordinanza 6 dicembre 2017, n.29301. Secondo tale Ordinanza che richiama precedente giurisprudenza (Cass. N.16151 del 2010 e Cass. penale 28.03/2017 n.22954) è legittima la testimonianza del difensore in giudizio ma solo dopo la rinuncia al mandato. Infatti così viene affermato: "non sussiste l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone mentre non vi è base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza". L'Ordinanza precisa inoltre che anche in sede civile "il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche".

Pertanto, per le ragioni sopra esposte,

Ritiene

Che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta.

---

*Art. 51, co. 3, CDF: testimonianza avvocato*